



Ordinanza n. *11* del *22-06-2016*

OGGETTO: PULIZIA E MANUTENZIONE DI TERRENI PRIVATI NEL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

PREMESSO CHE all'interno del territorio comunale esistono aree e spazi di proprietà privata abbandonati o per i quali i proprietari tralasciano i necessari interventi di manutenzione e pulizia con conseguente crescita incontrollata di erba incolta, siepi e rami che si protendono oltre il ciglio stradale;

CONSIDERATO CHE l'incuria di cui sopra, oltre a pregiudicare il decoro del paese, possono provocare seri problemi di igiene, dando atto alla proliferazione di ratti e di animali nocivi di ogni specie, nonché essere potenziale causa di incendi con conseguente pericolo per l'incolumità delle persone;

VALUTATA la necessità:

- ✓ di mantenere costantemente puliti i cigli e le aree prospicienti le strade pubbliche e/o di uso pubblico, nonché quelle perimetrali a fabbricati esistenti ad uso pubblico o produttivo;
- ✓ di garantire la regolare visibilità e viabilità delle strade stesse per evitare i conseguenti pericoli per l'incolumità dei cittadini e per la sicurezza pubblica derivanti da caduta di rami ed alberi secchi e da limitazione della visibilità per la presenza di siepi e ramaglie sporgenti oltre i limiti prescritti dal codice della strada;

RITENUTO dunque:

- ✓ indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a prevenire situazioni di pericolo o di danno alla salute pubblica oltre che pregiudizio al decoro cittadino;
- ✓ utile sensibilizzare i proprietari di aree private a porre in essere i necessari interventi di pulizia di prati e/o verde privato, quale il taglio di siepi e di rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale;

RICHIAMATE le norme di legge che sanzionano i comportamenti omissivi di cui sopra ed in particolare gli artt. 16 "Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati", 29 "Piantagioni e siepi" -31 "Manutenzione delle ripe" - del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e s.m.i.);



VISTO il Regio Decreto n. 523 del 25.07.1904 che disciplina le opere idrauliche e gli obblighi di gestione e manutenzione di fossi, corsi d'acqua in genere, compresi argini, sponde e difese, con responsabilità in capo ai proprietari frontisti obbligati a provvedere all'esecuzione delle opere di tutela del territorio con particolare riferimento alle operazioni di manutenzione ordinaria quali il taglio delle piante cresciute negli alvei e delle siepi e dei rami che si protendono sul suolo pubblico;

CONSIDERATO che, in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari delle siepi e delle piante invadenti la sede stradale non correttamente sfalciate;

DATO ATTO che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990 e s.m.i. e che il Responsabile del Procedimento è individuato nel Responsabile del Servizio Area LL.PP.;

RICHIAMATO l'art. 50 commi 5, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. il quale prevede che il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, adotti provvedimenti anche contingibili e urgenti al fine di prevenire pericoli che minacciano la pubblica incolumità;

RITENUTO necessario, per ragioni di tutela della pubblica incolumità e di sicurezza, imporre in via d'urgenza con effetto immediato tutti gli obblighi sopra citati in modo tale che:

- ✓ la sede stradale non venga in parte occupata da piante o siepi invadenti che possano creare pericolo al pubblico transito;
- ✓ gli edifici ad uso abitativo o produttivo non abbiano zone limitrofe e prospicienti infestate da vegetazione che nell'eventualità di un incendio possano propagare più velocemente il fuoco;

VISTI l'art. 29 del Codice della Strada e l'art. 7 bis del D.Lgs. 267/00

ORDINA

A TUTTI i proprietari o possessori di fondi, a qualsiasi uso destinati, laterali alle strade comunali e vicinali nonché a tutti i proprietari frontisti di aree o spazi pubblici e comunque ai proprietari di aree verdi e/o incolte, dismesse, di provvedere, a propria cura e spese, a quanto di seguito elencato entro e non oltre 25 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, e comunque la pulizia dovrà essere mantenuta ogni qualvolta si rendesse necessaria, al fine di non creare turbative e pericolo alla circolazione stradale, non coprire la segnaletica stradale e non creare situazioni pregiudizievoli all'incolumità delle persone:

- ✓ Taglio dell'erba e/o della vegetazione in genere, rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti, nelle aree private, nelle aree prospicienti o che aggettano su aree pubbliche o di uso pubblico, viabilità pubbliche, di uso pubblico e/o di pubblico passaggio, sulle sponde e nell'alveo dei corsi d'acqua minore;
- ✓ Taglio delle sterpaglie e degli arbusti cresciuti anche impropriamente sui propri fondi che si propendono oltre il confine stradale ovvero che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali, restringono le strade o interferiscono con la corretta fruibilità e funzionalità delle strade;



- ✓ Taglio delle siepi e dei rami delle alberature e piante che si protendono sul suolo pubblico e rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti nelle aree private e in quelle site nelle vicinanze di abitazioni/ attività produttive, ed in particolare nelle aree private prospicienti o che aggettano su aree pubbliche o di uso pubblico, viabilità pubbliche, di uso pubbliche e/o di pubblico passaggio;
- ✓ Abbattere eventuali piante pericolose che minacciano di cadere sulla sede stradale perché protese o piegate verso la strada o per qualsiasi altra causa;
- ✓ Taglio di radici ed in generale di parti arboree che provocano danno o possono costituire pericolo ad aree pubbliche, alle sedi stradali e/o a luoghi sottoposti a pubblico passaggio;
- ✓ Le operazioni di potatura e pulizia debbono essere eseguite in ogni epoca in cui esse siano necessarie;
- ✓ Pulizia dei canali di scolo delle acque meteoriche così da favorire il regolare deflusso delle stesse;
- ✓ Allo scopo di meglio salvaguardare il territorio pubblico e privato da incendi ogni proprietario deve far sì che sulla superficie del proprio terreno non si formi eccessivo accumulo di sterpaglia e/o di ramaglie e che la stessa venga accuratamente e sistematicamente pulita;

VIETA

di abbandonare negli alvei e lungo le sponde dei corsi d'acqua materiali di qualunque genere, ammassati od affastellati, anche se di origine vegetale, tale da poter divenire fonte di rischio ambientale.

Tali interventi dovranno eseguirsi in modo ciclico ed ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi al fine di preservare la salute ed il benessere pubblico oltre che il decoro

AVVERTE

· Che, in caso di inosservanza, si provvederà d'ufficio senza indugio all'esecuzione dei necessari lavori a spese degli inadempienti ricorrendo, se del caso anche all'assistenza della Forza Pubblica.

· Che, avverso il presente atto chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere:

- per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione, al TAR nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L. 1034/71;

o in alternativa

- entro 120 giorni sempre dall'ultimo di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del DPR 1199/71;



DISPONE

- Che i contravventori alla presente Ordinanza sono passibili di SANZIONI AMMINISTRATIVE:
 - ✓ come previsto dal D.Lgs. 267/2000 art.7 bis e s.m.i.(da €. 25,00 ad 500,00 in relazione alla gravità dell'inadempienza);
 - ✓ dall'art. 29 dal Codice della Strada da €. 169,00 a 679,00 o da altre disposizioni di legge, salvo la responsabilità penale;
- Che la presente Ordinanza venga trasmessa al Comando di Polizia Locale ed ai Carabinieri, i quali provvederanno a verificarne l'applicazione, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori e, per conoscenza, all'Area LL.PP del Comune di Nocera Superiore;
- La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio Comunale on line;
- L'immediata diffusione della presente Ordinanza mediante affissione nei luoghi pubblici e sul sito internet del Comune di Nocera Superiore

addi, 22.06 - 2016

Il Sindaco
Avv. Giovanni Maria Cuofano